

Statuto dell'Associazione Minergie Italia

Associazione di fondazione del 08 aprile 2025

Associazione Minergie Italia

Via Ciro Ferrari 15C

37066 Sommacampagna VR

T 045 858 1987

info@minergie.it

www.minergie.it

Sommario

Titolo I - Disposizioni generali	4
Art. 1 Denominazione e Natura Giuridica	4
Art. 2 – Sede Legale e Sedi Operative	4
Art. 3 – Durata	4
Art. 4 – Finalità e Attività Primarie	4
Art. 5 – Attività Secondarie e Strumentali	4
Art. 6 – Ambito Territoriale	5
Titolo II - Soci	5
1.1.1 Art. 7 – Tipologie di Soci	5
Art. 8 – Associazione Minergie Svizzera	5
Art. 9 – Contratto di Licenza del Marchio Minergie	6
Art. 10 – Adesione all'Associazione	6
Art. 11 – Diritti e Doveri dei Soci	6
Art. 12 – Perdita della Qualità di Socio	6
Titolo III - Quota associativa e aspetti economici	7
Art. 13 – Quota Associativa	7
Art. 14 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione	7
Art. 15 – Esercizio Sociale, Bilancio Consuntivo e Bilancio Preventivo	7
Titolo IV - Organi dell'Associazione	8
Art. 16 – Organi Sociali	8
L'assemblea dei soci	8
Art. 17 – Assemblea Generale. Composizione e Funzionamento	8
Art. 18 – Assemblea Ordinaria. Competenze	9
Art. 19 – Assemblea Straordinaria. Composizione e funzionamento.	9
Art. 20 – Assemblea Straordinaria. Competenze.	9
Il Consiglio Direttivo	9
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo	9
Art. 22 – Competenze del Consiglio Direttivo	10
Art. 23 – Il Presidente	10
Art. 24 – Vice-Presidente	10
L'organo di controllo e l'organo di revisione	11
Art. 25 – Nomina e Funzioni	11
Art. 26 – Durata in Carica e Incompatibilità	11
Art. 27 – Relazioni	11
Titolo V – Scioglimento e disposizioni finali	11
Art. 28 – Scioglimento dell'Associazione	11
Art. 29 - Libri sociali	11
Art. 30 - Controversie	12
Art. 31 – Riferimento alla Legge	12
Art. 32 – Norma Transitoria	12

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione e Natura Giuridica

È costituita l'ASSOCIAZIONE MINERGIE ITALIA, Ente del Terzo Settore, un'organizzazione senza scopo di lucro nella forma di associazione, indipendente dal punto di vista politico e religioso, regolata dalle norme del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito il «Codice»), dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente statuto.

Art. 2 – Sede Legale e Sedi Operative

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sommacampagna (VR) CAP 37066, Via Ciro Ferrari, n. 15/C, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 – Finalità e Attività Primarie

Le finalità dell'associazione sono:

- La promozione di un metodo di costruzione che soddisfi elevati requisiti in termini di efficienza, comfort, protezione del clima e che garantisca una qualità di progettazione ed esecuzione superiore alla media.
- La formazione e l'aggiornamento degli specialisti del settore.
- La promozione di iniziative di comunicazione e marketing in linea con le finalità dell'organizzazione.
- La validazione della progettazione e della costruzione di edifici secondo lo standard «Minergie® Italia».
- L'acquisizione di soci, partner specializzati e altri partner.
- Il networking dell'Associazione, in particolare la sua rappresentanza nei confronti di autorità, organi politici e istituzioni, altre associazioni italiane e straniere attive in Italia nel settore delle costruzioni.

L'Associazione promuove e tutela la libertà di parola e di opinione dei suoi membri e dei partner esterni, in particolare nel proprio ambito di attività, con particolare considerazione e rispetto per le diverse culture e opinioni.

Art. 5 – Attività Secondarie e Strumentali

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali a quelle statutarie, tra le quali in particolare l'organizzazione e/o il patrocinio di convegni, conferenze, spettacoli, eventi, corsi di formazione, mostre ed esposizioni, realizzazione di un sito web, applicazioni per smartphone e l'invio di e-mail e informative periodiche, la presenza sui social media.

L'Associazione potrà offrire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, gestire, prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 6 – Ambito Territoriale

L'attività dell'Associazione Minergie Italia è svolta esclusivamente nel territorio italiano e con effetto rispetto a persone fisiche e giuridiche italiane.

Titolo II - Soci

1.1.1 Art. 7 – Tipologie di Soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche o giuridiche, italiane e straniere, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

I Soci si distinguono in:

- **Socio Ordinario:** Qualsiasi persona fisica o giuridica, enti e associazioni, che condividano le Finalità e intendano partecipare alle attività dell'Associazione; di essi fanno parte i **Soci Fondatori**, coloro cioè che hanno costituito l'associazione;
- **Socio Sostenitore:** Qualsiasi persona fisica o giuridica che desideri sostenere le attività dell'Associazione con donazioni o contributi diversi dalla quota associativa;
- **Socio Onorario:** Le persone fisiche o giuridiche che il Consiglio ha facoltà di nominare. Sono coloro che per reputazione, esperienza, capacità sono ritenuti dal Consiglio Direttivo particolarmente meritevoli e rappresentativi delle finalità e dello spirito della Associazione e che possono dare alla stessa lustro e notorietà.

Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio non è trasmissibile.

L'elenco aggiornato dei soci è consultabile presso la sede sociale.

Art. 8 – Associazione Minergie Svizzera

L'Associazione Minergie Svizzera, con il fine di promuovere e diffondere nel territorio italiano la validazione degli edifici secondo lo standard «Minergie® Italia», è Socio Fondatore dell'Associazione Minergie Italia e si è impegnata a concedere alla stessa in licenza l'uso del marchio «Minergie®»; in virtù di tale ruolo Minergie Svizzera ha diritto di esprimere un componente del Consiglio Direttivo nella persona del Vice Presidente, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Art. 9 – Contratto di Licenza del Marchio Minergie

L'Associazione Minergie Italia stipulerà con l'Associazione Minergie Svizzera un apposito contratto di licenza per l'utilizzo del marchio Minergie® in Italia. Tale contratto definirà i termini e le condizioni d'uso del marchio, le responsabilità di ciascuna associazione in relazione alla promozione e alla validazione secondo lo standard Minergie® Italia e le modalità di collaborazione per il raggiungimento degli scopi comuni.

Art. 10 – Adesione all'Associazione

L'ammissione avviene mediante domanda scritta, decisa dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 11 – Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci hanno pari diritto di voto e di partecipazione alla vita dell'Associazione, purché in regola con il pagamento della quota annuale.

Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da persona appositamente delegata.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento.

I soci devono rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e versare puntualmente la quota associativa annuale e i contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

Art. 12 – Perdita della Qualità di Socio

La qualità di socio non è trasmissibile a terzi, neppure agli eredi.

La qualifica di socio si perde:

- per recesso mediante comunicazione per iscritto a mezzo PEC o raccomandata a.r., almeno tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale;
- per morosità di 6 mesi nel pagamento delle quote sociali, salvo casi particolari che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
- per esclusione dall'Associazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - ° per essersi il socio reso colpevole di azioni disonorevoli o contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - ° per essere venuto meno agli obblighi stabiliti nel presente Statuto e nel Regolamento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Socio escluso ha facoltà di ricorrere all'Assemblea entro 7 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione chiedendo la revoca della delibera di esclusione. L'Assemblea, convocata a tal fine nei successivi 20 giorni, delibera a maggioranza assoluta degli associati la revoca dell'esclusione, in caso contrario il ricorso è respinto.

Titolo III - Quota associativa e aspetti economici

Art. 13 – Quota Associativa

L'ammontare della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito web dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può decidere di ridurre le quote associative per particolari categorie di soci.

Le quote e i contributi ordinari e straordinari non sono rimborsabili o trasmissibili e devono essere versati entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili, da eventuali fondi di riserva e da ogni altro cespite, secondo la normativa di settore.

Le entrate derivano da quote associative, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni e attività secondarie, oltre che da proventi delle attività dell'Associazione, in particolare dai compensi per la validazione degli edifici, per l'attività di formazione e aggiornamento, dai proventi delle collaborazioni specialistiche e dalle altre entrate derivanti da attività commerciali occasionali o non continuative svolte a complemento e sostegno delle attività istituzionali, così come da sponsorizzazioni da parte di organizzazioni/aziende, anche per progetti speciali avviati dall'Associazione.

Il patrimonio della società è indivisibile.

Art. 15 – Esercizio Sociale, Bilancio Consuntivo e Bilancio Preventivo

L'anno sociale e finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'assemblea può, con delibera motivata e approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini di chiusura dell'esercizio finanziario e adeguarli ai programmi e alle attività dell'Associazione.

Il bilancio annuale, sotto forma di rendiconto finanziario, deve essere presentato all'assemblea generale entro quattro mesi, o sei mesi se particolari esigenze lo rendono necessario, dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio annuale deve essere depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data prevista per l'assemblea. Il rendiconto deve riportare separatamente i dati delle attività commerciali svolte in aggiunta a quelle istituzionali, anche attraverso un rapporto separato. Eventuali utili ed esuberi di gestione devono essere riconosciuti sotto forma di accantonamenti. È vietato distribuire tra i soci, anche indirettamente, utili, patrimonio residuo ed esuberi durante l'esistenza dell'Associazione, salvo che la legge non disponga diversamente.

Il bilancio preventivo deve essere redatto entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività la finalità e l'oggetto tra quelli previsti dal presente statuto, evidenziando i risultati attesi. Il bilancio preventivo e il programma di attività sono approvati dal Consiglio Direttivo e devono essere illustrati all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Art. 16 – Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'**Assemblea Generale** dei Soci;
- il **Consiglio Direttivo**;
- il **Presidente** e il **Vice Presidente** del Consiglio Direttivo;
- l'**Organo di controllo** e l'**Organo di revisione**, se nominato.

L'assemblea dei soci

Art. 17 – Assemblea Generale. Composizione e Funzionamento

L'assemblea è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea dei soci si svolge almeno una volta all'anno. Il Direttivo deve convocare l'assemblea generale se almeno un decimo dei soci lo richiede, specificando l'ordine del giorno. Il Direttivo ha facoltà di convocare l'Assemblea ordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Associazione.

Le assemblee vengono convocate per posta elettronica: tutti i soci devono disporre di un indirizzo e-mail, che deve essere fornito al momento dell'iscrizione e mantenuto sempre aggiornato.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, con la presenza di qualsiasi numero dei soci, purché più di due.

Le delibere dell'assemblea generale sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti in prima e in seconda convocazione. In caso di parità di voti, si procede a un secondo scrutinio. In caso di ulteriore parità, la mozione viene respinta.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un altro membro eletto dall'assemblea.

All'inizio di ogni riunione, l'assemblea elegge un segretario che redige il verbale. Il verbale deve essere firmato dal segretario.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio può rappresentare per delega un solo associato.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto a un voto.

Le proposte per l'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al Direttivo almeno quattro settimane prima dell'assemblea generale.

Art. 18 – Assemblea Ordinaria. Competenze

L'Assemblea Ordinaria dei soci:

- elegge il Presidente;
- elegge gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- elegge l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione;
- approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- approva il regolamento interno;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e alle conseguenti azioni in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dal loro comportamento contrario allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso il più ampio contraddittorio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 19 – Assemblea Straordinaria. Composizione e funzionamento.

Il Direttivo deve convocare assemblea generale straordinaria qualora sorga la necessità, con un preavviso di almeno quattro settimane con indicazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita se sono presenti almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 – Assemblea Straordinaria. Competenze.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione e alla gestione dell'Associazione.

Il Direttivo è composto da sette consiglieri, tra i quali un Presidente e un Vicepresidente, quest'ultimo di espressione dell'Associazione Minergie Svizzera.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di cinque anni.

Il Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario e un Contabile.

Art. 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- Approva la strategia dell'Associazione.
- Convoca l'Assemblea generale.
- Dà esecuzione alle delibere assembleari.
- Approva il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo per l'esame dell'Assemblea generale.
- Delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci.
- Delibera su ogni altro argomento non espressamente attribuito alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con la periodicità che verrà stabilita dallo stesso, le riunioni possono avvenire anche per audio o video conferenza. Il Presidente o il Vice-presidente o un facente funzioni da costoro nominato presiede le riunioni.

Il Direttivo si adopera per approvare le decisioni all'unanimità. Se ciò non è possibile, le decisioni vengono approvate a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito per deliberare quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 23 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale e si estende a tutti gli atti necessari all'adempimento del mandato.

Al Presidente è altresì attribuito, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il potere di stare in giudizio per l'Associazione, di promuovere azioni civili, penali, amministrative, in ogni fase e grado di giudizio e in ogni sede competente, anche stragiudiziale, e di conferire procura alle liti per tutto ciò che attiene l'attività dell'associazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Previa approvazione del Consiglio Direttivo delega ad altri consiglieri o a soci lo svolgimento di varie attività, conferendo se del caso procura speciale.

Art. 24 – Vice-Presidente

In considerazione del ruolo dell'Associazione Minergie Svizzera, il Vice-Presidente, in quanto suo rappresentante nel Consiglio Direttivo, avrà un ruolo specifico nel garantire la coerenza delle attività di Minergie Italia con gli standard e le linee guida del marchio Minergie. Il Vice-Presidente collaborerà attivamente nelle decisioni relative alla validazione degli edifici e alla promozione dello standard «Minergie Italia», assicurando il rispetto degli accordi definiti nel contratto di licenza.

L'organo di controllo e l'organo di revisione

Art. 25 – Nomina e Funzioni

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi in forma monocratica, sono nominati dall'Assemblea Ordinaria al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o facoltativamente su proposta del Consiglio Direttivo.

Nel caso di nomina, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove nominati, esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

Art. 26 – Durata in Carica e Incompatibilità

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

Art. 27 – Relazioni

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano il Consiglio Direttivo e l'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

I revisori controllano annualmente la contabilità e il patrimonio e presentano una relazione scritta al Consiglio Direttivo.

Titolo V – Scioglimento e disposizioni finali

Art. 28 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, che contestualmente deve nominare il liquidatore. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea.

Art. 29 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa,

hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 30 - Controversie

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto è esclusivamente competente il Tribunale di Verona.

Art. 31 – Riferimento alla Legge

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano gli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 32 – Norma Transitoria

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.